

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

presso la Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV

composta da

Dott. Nicola Miriano Presidente, relatore
Avv. Emanuele Squarcia Componente
Avv. Federico Brizi Componente

nel procedimento rubricato al n°. 000003/Fitav 2016;
relativo al reclamo ai sensi dell'art. 11, comma 13 Statuto FITAV;
indirizzato alla "Corte Federale sportiva d'Appello F.I.T.A.V.", presentato in data 22/11/2016 da
MARINANGELI Marco, n. a Gualdo Tadino (Pg) il 02/07/1975, tessera FITAV n. UB83090, Presidente
dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica "Appennino", codice FSN FITAV PG 28.

Fatto

Con atto presentato in data 22/11/2016, in relazione all'Assemblea Nazionale Ordinaria della FITAV indetta
per il 17/12/2016, il Sig. Marinangeli chiedeva "l'attivazione della Corte Federale di Appello, come da
Statuto F.I.T.A.V. all'art. 11 comma 13"; indicava come "OGGETTO" del reclamo "Formale comunicazione del
mancato rispetto dell'articolo 20 comma 2 lettera <c> dello Statuto Federale FITAV denominato <Requisiti
Generali per assumere Cariche Federali - Ineleggibilità>"; motivava il proprio reclamo affermando che
"l'attuale Presidente della FITAV Sen. Luciano Rossi, risulta essere ineleggibile e quindi incandidabile alle
prossime elezioni per la Presidenza, vivendo Lui stesso in contrasto con una delle fattispecie dell'articolo
meglio indicato in oggetto, nello specifico, fascicolo aperto per la richiesta di attivazione del Garante del
Codice Sportivo a seguito del mancato rispetto dell'art. 21 dello Statuto F.I.T.A.V. denominato
<incompatibilità>, alla quale non vi è stata ancora risposta; allegava documentazione; concludeva "in
relazione alla normativa in oggetto, si chiede all'Autorità adita di prendere ogni determinazione di
competenza con ogni effetto di legge".

Altri allegati, presenti in atti, il Sig. Marinangeli faceva pervenire con lettera raccomandata a.r. datata
01/12/2016.

Il Presidente F.I.T.A.V., Sen Luciano Rossi, faceva pervenire a questa Corte memoria in data 02/12/2016 con
la quale sosteneva la improcedibilità del reclamo, evidenziandone i vizi di forma, e la infondatezza delle
censure di merito contenute nel reclamo stesso del quale chiedeva il rigetto.

In udienza il Sig. Marinangeli dichiarava di ritenere che questa Corte dovesse pronunciarsi dopo il responso
del Garante del codice sportivo.


Il Procuratore Federale si riportava alle richiesta scritta di dichiarazione di incompetenza della Corte, già
resa nota in data 29/11/2016 e della quale veniva data lettura in udienza.

Diritto

Ritiene la Corte che, per la motivazione della propria decisione, sia preliminarmente doveroso evidenziare
alcune palesi incongruenze e contraddizioni che presenta il reclamo in esame:

il reclamo è diretto alla Corte sportiva di appello (art. 10, comma 2, lett. f Statuto)), che nulla ha a che
vedere con la Corte federale di appello (lett. c stesso comma), allo stato adita invece ai sensi dell'art. 11,
comma 13 Statuto, concernente l'elettorato attivo partecipante all'Assemblea F.I.T.A.V.;

l'oggetto del reclamo, come indicato dal reclamante, riguarda i requisiti per assumere cariche federali, ai
sensi dell'art. 20 comma 2, lett. c) e quindi l'elettorato passivo nell'ambito della stessa Assemblea;



l'attuale Presidente della F.I.T.A.V., Sen. Luciano Rossi, verserebbe in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 21, comma 3 Statuto per i fatti indicati a corredo dell'atto di attivazione del Garante del codice di comportamento sportivo, documento allegato in copia al reclamo.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, ritiene la Corte che, in estrema sintesi, l'obiettivo perseguito dal Sig. Marinangeli mediante il proprio reclamo (l'affermazione della incandidabilità e/o ineleggibilità del Sen. Luciano Rossi a cariche federali) sia del tutto velleitario, in quanto il reclamo, pervenuto alla Corte stessa affinché tale organo, per specifica richiesta del reclamante, si pronunci ai sensi dell'art. 11, comma 13 Statuto, è privo dei requisiti stabiliti dalla legge per essere ammesso ad una pronuncia nel merito (eletturato attivo) e pertanto affetto da manifesta inammissibilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 5 dicembre 2016 ha emesso la seguente

DECISIONE

dichiara il reclamo inammissibile.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Procuratore Federale, al reclamante Sig. Marinangeli Marco, al Sig. Presidente F.I.T.A.V.

Roma, 5 dicembre 2016.

Dott. Nicola Miriano, Presidente, relatore

Avv. Emanuele Squarcia, Componente

Avv. Federico Brizi, Componente